

**Semplificazione dei procedimenti amministrativi  
per la concessione di occupazione suolo pubblico per la collocazione di dehors per attività di somministrazione  
all'aperto e tende solari per attività di commercio in genere.**

(ai sensi dell'art. 52 del D. Lvo. n°42/2004 in applicazione dell'art. 15 della L. n°241/1990 e s.m.i.)

**ACCORDO**

TRA:

- Il Sindaco del Comune di Palermo,
- Il Soprintendente ai Beni culturali e Ambientali di Palermo.

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di agosto

**premesse che:**

a seguito degli incontri svolti tra la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della Provincia di Palermo e il SUAP del Comune di Palermo, durante i quali si è discussa dell'attività svolta nel periodo intercorso dalla firma dell'Accordo siglato il 26 Aprile 2021 nonché delle esperienze acquisite durante la sua applicazione, gli Enti firmatari, di comune intesa, ritengono opportuno sostituire il precedente Accordo, apportandovi modifiche ed integrazioni e inserendovi altre tipologie di occupazione di suolo pubblico.

l'Art. 22 della Legge Regionale n. 07/2019 al Titolo IV, Semplificazione dell'Azione Amministrativa, consente la stipula di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali" e ss. mm. e ii (Codice dei Beni Culturali), impone agli Organi del Ministero dei Beni Culturali, quali le Soprintendenze, l'attività di tutela e salvaguardia dei Beni Culturali;

ai sensi dell'art. 10 comma 1 "Sono Beni Culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";

ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g) rientrano tra i beni culturali, e sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano, "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico";

ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 comma 1 e dell'art. 12 comma 1, anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono sottoposte all'applicazione del regime di tutela della Parte II del Codice dei Beni Culturali fino a quando non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'art.2, per cui l'applicazione del regime di tutela può cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo;

ai sensi dell'art. 20 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";

ai sensi dell'art. 21 comma 4 "...l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente";

ai sensi dell'Art. 45 comma 1 (Prescrizioni di tutela indiretta) *“Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”*;

nel territorio comunale l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di elementi di arredo relativi alle attività di somministrazione è disciplinata dal Regolamento per l'Occupazione di Spazi di Ristoro all'Aperto, adottato con Deliberazione di C.C. n. 252 del 02/09/2014 e successive modifiche approvate con Deliberazione di C.C. n. 75 del 12/06/2015 e con Deliberazione di C.C. n. 9 del 28/02/2020.

l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di tende solari, relative ad attività commerciali in genere, è disciplinata dal Regolamento Edilizio allegato al PRG vigente.

I regolamenti suddetti identificano, tra gli ambiti urbani omogenei, le aree da sottoporre a particolari disposizioni di tutela, attraverso l'impiego di strutture, arredi e materiali compatibili con le “peculiarità storico-monumentali e paesaggistiche” delle stesse.

#### **ritenuto che:**

la semplificazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obiettivo fondamentale per l'ammodernamento della pubblica amministrazione locale ed in tale ottica tutti gli Enti coinvolti direttamente nei procedimenti concessori operano per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale;

per lo sviluppo economico e la conseguenziale ricaduta positiva sui livelli occupazionali del territorio, è necessario che i settori della pubblica amministrazione che si confrontano con i cittadini e con gli imprenditori, perseguano in tempi certi l'obiettivo della semplificazione, per la concreta realizzazione di quanto previsto dalla normativa in materia di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

#### **considerato che:**

ai sensi dell'art. 24 del Codice, *“Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato”*;

ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali) *“I comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”*;

la Circolare del Dipartimento Beni Culturali e I.S. n. 8 del 21/04/2015 dispone l'attivazione da parte delle Soprintendenze delle procedure per la stipula di Accordi con i Comuni ai sensi del suddetto art. 52 del Codice;

ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

**tutto ciò premesso, ritenuto e considerato**, ai fini del rispetto delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali, del decoro delle aree, dell'integrità dei manufatti architettonici e della loro libera visuale, del mantenimento della *funzione primaria o comprimaria del bene pubblico*, in funzione della semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico,

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Il presente Accordo, ad integrale sostituzione di quello sottoscritto in data 26.04.2021, definisce l'iter per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo ricadenti in aree pubbliche e private ad uso pubblico tutelate in quanto beni culturali (ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali), ricomprese nel Centro Storico, PPE del Borgo Vecchio, ZTO A di PRG, nonché in aree interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo n°42/2004, relative a:

- a) dehors;
- b) tende solari su immobili a servizio di attività commerciali;

- c) espositori e rastrelliere;
- d) tende solari su chioschi;
- e) impianti pubblicitari con insegne sovrapposta;
- f) occupazioni temporanee di durata massima di 36 ore.

**Non sono sottoposte** ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali le suddette tipologie di occupazioni, nelle aree di cui sopra, a condizione che rispettino le caratteristiche e le tipologie dell'allegato "A" al presente Accordo, demandando al Comune la competenza ad istruire e rilasciare direttamente l'eventuale provvedimento autorizzativo.

**Sono sottoposte** ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali, e pertanto saranno trasmesse dal Comune di Palermo alla Soprintendenza per il relativo parere, le istanze finalizzate ad occupazioni di suolo che:

- a) incidano materialmente su edifici vincolati ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali;
- b) siano localizzate in Ville, Giardini e Verde Storico;
- c) non corrispondano a quanto previsto nel presente accordo solo qualora vi siano ragioni di necessità/opportunità che ne impediscano la conformità.

Le richieste, unitamente alla documentazione progettuale a corredo, dovranno essere presentate esclusivamente presso gli uffici del SUAP del Comune di Palermo, che mantiene i rapporti con la Soprintendenza. Per le richieste relative a zone soggette a vincolo paesaggistico, in applicazione delle procedure semplificate di cui al decreto n°31/2017, allorché non sia previsto il rilascio del parere da parte della Soprintendenza, il SUAP acquisisce la comunicazione del richiedente corredata dalla relazione paesaggistica. Qualora il SUAP lo ritenga opportuno potrà tuttavia richiedere la collaborazione della Soprintendenza.

Il Comune, a partire dalla data della stipula del presente Accordo, trasmetterà alla Soprintendenza, per opportuna conoscenza e per eventuale attività di controllo, copia delle concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate per le tipologie e le aree sopra precisate.

La Soprintendenza, nell'esercizio dell'alta sorveglianza, si riserva di effettuare direttamente e/o con il Corpo di Polizia Municipale, ed ove necessario con i tecnici del Suap, sopralluoghi e verifiche sul rispetto delle occupazioni concesse e di quelle eventuali realizzate abusivamente.

Il Comune di Palermo e la Soprintendenza potranno costituire un tavolo tecnico per monitorare l'attuazione delle presenti disposizioni in termini di ricaduta sulla qualità e sulla tutela dell'ambiente urbano storico, al fine di proporre eventuali modifiche ai regolamenti, alle procedure autorizzative o al presente Accordo e di effettuare la redazione, per le aree all'interno del Centro Storico, di progetti di dettaglio che terranno in considerazione la valenza delle piazze, dei palazzi monumentali e comunque di monumenti dei quali non dovrà essere sottratta la visione e percezione dei particolari architettonici. Inoltre, sarà cura della Soprintendenza l'aggiornamento periodico, tramite apposita attività di censimento, dei beni oggetto di tale accordo.

Resta obbligatorio condividere preventivamente tra le parti le eventuali modifiche ai regolamenti vigenti che interessino gli aspetti normati nel presente Accordo. Quest'ultimo, che sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 26.04.2021, perderà effetto a seguito di espressa rinuncia di una delle due parti.

Le parti si impegnano alla divulgazione del presente Accordo tramite la pubblicazione presso i propri siti istituzionali, con l'invio alle associazioni di categorie e agli Ordini professionali e possibilmente a mezzo stampa

L'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**per la Soprintendenza ai BB.CC.AA  
della Provincia di Palermo**

Il Soprintendente  
(D.ssa Selima Giorgia Giuliano)

**per il Comune Palermo**

l'Assessore alle Attività Produttive  
(Dr. Giuliano Forzinetti)

## DEHORS

### CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI D'ARREDO CHE COSTITUISCONO I DEHORS

Nell'ottica di garantire la qualità degli spazi e delle aree e mantenere il decoro dei luoghi, gli arredi dovranno costituire un insieme armonico, uniforme, adeguato ai prospetti monumentali.

#### **Ombrelloni**

Di forma quadrata o rettangolare di dimensione massima di 18.00 mq. o sottomultipli, altezza massima m 3,50, disposti singolarmente o in serie, a braccio senza alcun sostegno posto alle punte estreme, con struttura in legno, parti metalliche in ferro o acciaio zincato verniciato nero o antracite. Telo in tessuto impermeabilizzato e ignifugo in tinta chiara; tonalità di colore fra bianco opaco, avorio e crema; base d'appoggio in pietra. Gli ombrelloni non devono prevedere chiusure laterali di nessun tipo e materiale.

#### **Elementi di arredo (Sedie e tavoli)**

Realizzati in ferro battuto verniciati a polvere nel colore nero (RAL 9005) o in legno. Poggiati al suolo e non ancorati. I piani dei tavoli dovranno essere in ferro battuto o legno e potranno avere rivestimenti in materiale lapideo o in ceramica.

#### **Elementi di delimitazione verticale**

Le delimitazioni verticali, quando previsto, possono essere di due tipologie:

- ◆ Fioriere, di altezza max. di m.1.30, in cotto, legno, pvc, corten, atte a realizzare un effetto siepe con essenze botaniche adatte, distanziate tra loro di almeno 20 cm.;
- ◆ Paletti e Cordoli di altezza max. di m. 1.30
- ◆ Vasi ornamentali di altezza max. m. 0.80

L'altezza massima consentita delle fioriere e dei vasi, misurata dalla quota di calpestio (marciapiede o pavimentazione stradale) è comprensiva delle piante e/o fiori.

#### **Pedana**

Elemento orizzontale in legno o di materiale sintetico effetto legno con le delimitazioni verticali di cui sopra.

E' sempre vietata l'apposizione di loghi commerciali e pubblicità sugli ombrelloni e sugli arredi.

### CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DEHORS

**Il dehor:** spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande, funzionalmente annesso ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande anche non assistita; viene classificato a seconda degli elementi che lo compongono in:

<b>Tipo D1</b>	<b>Tipo D2</b>	<b>Tipo D3</b>	<b>Tipo D4</b>
sedie	sedie	sedie	sedie
tavoli	tavoli	tavoli	tavoli
vasi ornamentali	vasi ornamentali	delimitazioni verticali (come sopra definite)	delimitazioni verticali (come sopra definite)
-----	ombrelloni	ombrelloni	ombrelloni
-----	apparecchi illuminanti e di climatizzazione che non necessitano entrambi di allac-	apparecchi illuminanti e di climatizzazione che non necessitano entrambi di al-	apparecchi illuminanti e di climatizzazione che non necessitano entrambi di allac-

	ciamento alle reti;	lacciamento alle reti;	ciamento alle reti;
			pedana

## TIPOLOGIE DI DEHORS CONSENTITE IN RELAZIONE ALLE ZONE

### **Centro Storico**

Nell'intero Centro Storico è prevista dal presente accordo e fermo restando quanto consentito dal regolamento vigente, la collocazione di dehors di tipo D1 e D2.

Nei casi in cui nell'area interessata insistano immobili soggetti a vincoli monumentali, il dehor deve rispettare il distacco di m 3.00 dal prospetto monumentale.

Qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare detto distacco il Comune potrà, comunque, autorizzare senza parere della Soprintendenza esclusivamente dehors di tipo D1 alle seguenti condizioni alternative:

- a) che si distacchino di un metro dal prospetto dell'edificio monumentale se non vi è il marciapiede;
- b) che siano posti in aderenza al marciapiede qualunque sia la relativa dimensione.

### **Area esterna al Centro Storico**

Intero territorio comunale ricadente in ZTO A e aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Le tipologie di dehors previsti nel presente accordo, ove consentiti dal regolamento comunale vigente sono:

- ◆ Occupazioni su marciapiedi di larghezza inferiore a metri 3: dehors tipo D1. Per le occupazioni di suolo che interessano aree su cui insistono immobili vincolati si fa riferimento a quanto previsto nell'area all'interno del Centro Storico;
- ◆ Occupazioni su marciapiedi con larghezze superiori a metri 3: dehors tipo D1 e D2;
- ◆ Occupazioni in aree pedonali: dehors D1, D2, D3 e D4;
- ◆ Occupazioni su sede stradale: dehors tipo D4.

## NORME GENERALI

Al fine di garantire il decoro urbano, le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Accordo dovranno rispettare lo stesso allineamento; pertanto, fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale vigente e dal codice della strada, le occupazioni dovranno essere disposte come segue:

- a) Marciapiedi: a ridosso del fronte dell'immobile oggetto dell'attività di somministrazione, ad esclusione di quanto previsto nei punti precedenti per le aree su cui insistono immobili monumentali nonchè alla successiva lettera d);
- b) Porticati pubblici o privato ad uso pubblico: l'occupazione è consentita entro la metà della larghezza del porticato avente larghezza minima di calpestio di mt. 3.00, garantendo, comunque, la fascia di rispetto di mt. 2.00 per il passaggio pedonale ed esclusivamente a ridosso all'edificio;
- c) Aree e/o strade pedonali prive di marciapiede: a ridosso del fronte dell'immobile oggetto dell'attività di somministrazione, ad esclusione di quanto previsto nei punti precedenti per le aree su cui insistono immobili monumentali;
- d) Aree e/o strade pedonali con marciapiede: in aderenza al marciapiede nella pertinenza dell'attività di somministrazione;
- e) Aree e/o strade pedonali caratterizzate da particolare configurazione e da arredi urbani (quali ad esempio Via Principe di Belmonte, via Generale Magliocco, Piazza Verdi) o interessate da progettazioni di arredo urbano, (quali ad esempio via E. Amari, Piazza Mondello, Piazza Castelnuovo e Piazza Ruggero Settimo) dovranno essere sottoposte al parere di competenza della Soprintendenza.

## **TENDE SOLARI**

### Centro Storico

La collocazione di tende solari sul fronte al piano terra di edifici ricadenti all'interno del Centro Storico, relative ad attività produttive in genere, non è soggetta al parere della Soprintendenza se è contenuta all'interno del vano delle aperture ed a condizione che le tende vengano realizzate con telo (escluso il pvc) ignifugo, in tinta chiara, monocolori fra bianco opaco, avorio e crema.

### Aree ricadenti in zona A2 di PRG – Immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

La collocazione di tende in aree ricadenti in ZTO A o su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, non è soggetta al parere della Soprintendenza se rispetta i dettami di cui al Regolamento Edilizio vigente ed a condizione che le tende vengano previste per la copertura di un singolo vano porta o finestra, anche posizionate con sporgenza massima di cm 30 per lato rispetto al vano porta o finestra da coprire, e siano realizzate con telo (escluso il pvc) ignifugo, in tinta chiara, monocolori fra bianco opaco, avorio e crema.

In caso di collocazione di più tende per la stessa attività, la tipologia e il colore devono essere uguali.

L'apposizione del logo e/o della denominazione dell'esercizio su tende solari è consentita esclusivamente sul 30% della superficie complessiva; non è ammesso apporvi altri marchi e/o pubblicità.

## **TENDE SOLARI SU CHIOSCHI**

### Centro Storico

Tutte le occupazioni di suolo per la collocazione di tende solari su chioschi che ricadano in tale area dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza, così come le installazioni su chioschi monumentali o interni a ville e giardini.

### Aree esterne al Centro storico ricadenti in ZTO A e aree soggette a vincolo paesaggistico

Le tende possono essere autorizzate direttamente dal SUAP a condizioni che rispettino le seguenti condizioni: la tenda deve essere collocata esclusivamente in aggetto e deve essere monocolori fra bianco, crema e avorio. In caso di più tende sullo stesso chiosco la tipologia e il colore devono essere uguali.

## **RASTRELLIERE ED ESPOSITORI**

Le occupazioni di suolo pubblico per la collocazione di espositori e rastrelliere per l'esposizione di merci a servizio di attività produttive in aree ricadenti in ZTO A e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, potranno essere concesse dal Comune, fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale e il rispetto del codice della Strada, senza che occorra il rilascio di specifico parere della Soprintendenza, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

Gli espositori e le rastrelliere per l'esposizione delle merci potranno essere collocati su marciapiedi e aree pedonali all'interno della pertinenza dell'attività, delimitata dalle linee di proiezione dei muri perimetrali dell'unità immobiliare in cui si svolge.

Nel dettaglio:

su marciapiede le occupazioni dovranno essere collocate a ridosso del fronte dell'edificio in cui si svolge l'attività e dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno m. 2.00 libera da qualunque occupazione, al fine di assicurare il passaggio pedonale. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

su area pedonale:

- ♦ nel caso sussista il marciapiede, le rastrelliere potranno essere collocate alle condizioni di cui al precedente punto;

- ◆ nel caso non sussistano le condizioni per la collocazione sul marciapiede, la stessa potrà avvenire, sempre nella pertinenza come sopra definita, nella strada pedonale aderente al marciapiede, garantendo il distacco 1.50 m dalla mezzeria della sede stradale, 2.00 m da altre eventuali occupazioni su marciapiede e 1.50 m da eventuali arredi urbani;
- ◆ nel caso di area pedonale priva di marciapiede, l'occupazione potrà avvenire a ridosso del fronte dell'edificio in cui si svolge l'attività, se non dichiarato monumentale, garantendo il distacco di 1.50 m dalla mezzeria dell'area pedonale, 2.00 m da altre eventuali occupazioni su marciapiede e 1.50 m da eventuali arredi urbani.

Le rastrelliere dovranno essere mobili e avere altezza massima di m. 1.50 e profondità massima metri 2.50; la larghezza non dovrà essere superiore a quella dell'area di pertinenza come sopra definita; qualora dovessero essere collocate più rastrelliere le stesse dovranno distanziarsi di almeno m 1.00 l'una dall'altra; le superiori misure sono comprensive delle merci esposte. Il materiale dovrà essere ferro monocolor bianco o nero; per l'esposizione di fiori potrà essere utilizzato anche il colore verde. Al fine di lasciare la libera fruizione dello spazio, dovranno essere collocate esclusivamente nell'arco orario di apertura e chiusura dell'attività oggetto dell'occupazione, oltre il quale si dovranno dismettere ripristinando lo stato dei luoghi libero da strutture.

Gli espositori dovranno essere mobili, avere altezza massima di m 2,00, profondità e larghezza massima di m 1,00; qualora dovessero essere collocati più espositori gli stessi dovranno distanziarsi di almeno m 0.80 l'uno dall'altro; le superiori misure sono comprensive delle merci esposte. Il materiale dovrà essere ferro monocolor bianco o nero; per l'esposizione di fiori potrà essere utilizzato anche il colore verde. Anche gli espositori, al fine di lasciare la libera fruizione dello spazio pubblico, dovranno essere collocati esclusivamente nell'arco orario di apertura e chiusura dell'attività oggetto dell'occupazione.

### **IMPIANTI PUBBLICITARI CON INSEGNA SOPRAPPORTA**

Premettendo che le installazioni di impianti pubblicitari con insegna sopraporta su immobili classificati in Netto Storico o comunque in ZTO A non sono soggette al parere della Soprintendenza, e che invece ne restano subordinate le installazioni sugli immobili ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico, fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali, sono oggetto del presente Accordo:

- 1) le installazioni di impianti pubblicitari con insegna sopraporta su immobili ricadenti in aree all'interno del PPE del Centro Storico o soggette a vincolo paesaggistico, potranno essere rilasciate senza parere della Soprintendenza purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - ◆ gli impianti siano previsti all'interno del vano porta;
  - ◆ I colori del fondo siano tra il bianco e l'avorio oppure riprendano il colore del fronte dell'edificio.
- 2) le installazioni di impianti pubblicitari con insegna sopraporta, su immobili ricadenti in ZTO A e classificati Netto Storico, devono rispettare i regolamenti comunali vigenti.

Le installazioni su immobili con vincolo monumentale devono essere autorizzate dal SUAP solo dopo l'acquisizione del favorevole parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali.

Il SUAP, come per le superiori occupazioni, ove lo ritenesse opportuno per installazioni su immobili aventi particolari caratteristiche architettoniche, ancorché non interessati da vincolo monumentale, o comunque non ricadenti in strade e piazze di particolare interesse, potrà richiedere alla Soprintendenza parere endoprocedimentale per il rilascio della concessione.

## MANIFESTAZIONE TEMPORANEE

Le occupazioni di suolo con manufatti di qualsiasi tipo, per fini sportivi, culturali o religiosi, per iniziative politiche, o comunque di interesse pubblico, aventi durata massima di 36 ore continuative, non necessitano di parere della Soprintendenza a condizioni che mantengano un distacco di almeno metri 3 da monumenti.

Nel caso di occupazioni su Piazza Verdi e piazza Castelnuovo le occupazioni potranno essere autonomamente assentite dal SUAP purché abbiano luogo nelle aree indicate nei seguenti schemi planimetrici enel rispetto delle concessioni già esistenti..



**Piazza Castelnuovo:** l'area occupata dovrà distaccarsi di m 5 dai marciapiedi sui lati lunghi e dovrà essere allineata con gli altri marciapiedi sui lati corti.

**Piazza Verdi:** l'area occupata dovrà distaccarsi di m 3 dal marciapiede esistente lungo il teatro e di metri 5 dal marciapiede opposto; dovrà altresì essere allineata al marciapiede esistente sul fronte anteriore del teatro.

Solo per l'effettuazione di comizi elettorali o manifestazioni di spettacolo di particolare rilevanza, l'area di piazza Verdi sopra campita potrà essere estesa fino al limite sulla via Maqueda , nel rispetto delle concessioni già esistenti, per la collocazione di palchi.